

Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del ...

*Avamprogetto
per l'indagine conoscitiva*

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 4^{bis}
Abrogato*

Art. 104 cpv. 2 lett. c

² Sono esentati dal pagamento di questo contributo:

- c. le donne esentate dalla partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 capoverso 7 della legge.

*Art. 104a
Ex art. 105*

Inserire prima del titolo del capitolo 3a

Art. 105 **Partecipazione ai costi in caso di maternità**

¹ Il medico che accompagna la gravidanza accerta l'inizio della tredicesima settimana di gravidanza e lo indica sulla fattura.

² L'aborto spontaneo o la nascita di feto morto a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza sono considerati alla stregua di un parto. Un'interruzione di gravidanza non è considerata come un parto.

¹ **RS 832.102**

³ Il termine secondo l'articolo 64 capoverso 7 lettera b della legge scade il giorno dell'ottava settimana dopo il parto il cui nome corrisponde a quello del giorno della settimana in cui è avvenuto il parto, a mezzanotte.

II

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹ Le esenzioni decise dai Cantoni in virtù dell'articolo 2 capoverso 4^{bis} rimangono valide al massimo per sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

² L'articolo 64 capoverso 7 della legge è applicabile a tutte le prestazioni fornite a partire dal 1° gennaio 2014. Determinante è la data del trattamento.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova